

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
INPS DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA
E
ENTE BILATERALE ARTIGIANATO SARDEGNA - EBAS

PREMESSO CHE

- In attuazione all'art. 27, comma 1, del Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali è stato istituito il Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato, che interviene a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte, con prestazioni di sostegno al reddito in caso di sospensione dal lavoro o di riduzione dell'orario di lavoro;
- L'articolo 34 del citato D.Lgs. n. 148/2015 prevede che nei casi di erogazione dell'assegno ordinario o dell'assegno di solidarietà la contribuzione correlata a tali prestazioni è versata all'INPS dal datore di lavoro. Tale previsione fa ricadere in capo al datore di lavoro l'onere dell'anticipo del versamento all'INPS della contribuzione correlata, sebbene l'accredito della stessa sia, in punto di diritto, una prestazione a carico dei fondi di solidarietà. Il datore di lavoro, infatti, potrà successivamente richiedere agli stessi il rimborso della contribuzione correlata. A tal riguardo, la suddetta previsione di carattere operativo, che prevede l'anticipo all'Istituto della contribuzione correlata alla prestazione da parte del datore di lavoro, può influire sulla corretta alimentazione del conto assicurativo individuale presso la gestione di iscrizione dei lavoratori beneficiari delle prestazioni erogate dai fondi in oggetto. Nello specifico, infatti, i lavoratori interessati, in presenza di eventuali inadempienze, anche di natura informativa, da parte del datore di lavoro, si espongono al rischio di non vedersi accreditata correttamente la contribuzione correlata sul proprio estratto conto assicurativo. Pertanto, allo scopo di rafforzare i livelli di tutela previdenziale del lavoratore, si è ricondotto, anche sotto il profilo procedurale, l'onere del versamento della contribuzione correlata direttamente in capo ai fondi di solidarietà *de quibus*, a carico dei quali tale onere è giuridicamente previsto. A tal fine, come previsto dalla Circolare Inps 53/2019, l'Istituto effettuerà la quantificazione dell'importo della contribuzione correlata alle prestazioni erogate in analogia a quanto previsto per la gestione della generalità dei fondi di solidarietà, mediante le medesime implementazioni ed in base alle informazioni dichiarate dalle aziende con le denunce Uniemens, determinando così l'ammontare dell'obbligo contributivo, anche ai fini della rendicontazione. I fondi di solidarietà bilaterali alternativi provvederanno al riversamento all'INPS delle somme relative alla contribuzione correlata sulla base delle modalità e dei termini stabiliti dall'Istituto medesimo;
- L'articolo 34 dispone inoltre che il versamento e l'accredito della contribuzione correlata possa essere previsto dai decreti istitutivi dei fondi anche in relazione alle prestazioni integrative di cui al citato articolo 32. In tal caso, i fondi *de quibus* provvedono direttamente a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. L'impianto generale delle norme disciplinanti l'accredito della contribuzione correlata in relazione ai fondi di



solidarietà bilaterali alternativi risulta, pertanto, il medesimo di quello previsto per l'accredito della contribuzione correlata per la generalità dei fondi di solidarietà bilaterali, fatto salvo, come sopra segnalato, l'aspetto relativo all'anticipazione da parte del datore di lavoro del versamento della contribuzione correlata alla prestazione, limitato peraltro alla sola erogazione dell'assegno ordinario e dell'assegno di solidarietà.

CONSIDERATO CHE

Alla luce del descritto quadro normativo, risulta indispensabile garantire la correttezza e correntezza dell'obbligo contributivo e, conseguentemente, la certezza del diritto contrattuale dei lavoratori alle prestazioni presenti nel sistema di bilateralità nazionale e regionale in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

L'INPS e l'EBAS sono, inoltre, concordi nel riconoscere valenza strategica al sistema di relazioni tra loro intercorrenti, nel rispetto dei reciproci ruoli, allo scopo di fornire un servizio qualitativamente elevato ai lavoratori in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;


LE PARTI CONVENGONO

di istituire un **Tavolo Tecnico** al fine di attivare una sinergia operativa, con un confronto periodico e un canale di comunicazione costante, per la analisi delle problematiche relative al processo di erogazione degli Ammortizzatori Sociali ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, e di quelle inerenti ai profili di inquadramento previdenziale, versamento della contribuzione, ed eventuale evasione o elusione contributiva.

Al Tavolo, che si riunirà con cadenza trimestrale/semestrale, parteciperanno per l'INPS i dirigenti regionali dell'Area Entrate, Vigilanza documentale e ispettiva e dell'Area Prestazioni e i funzionari da loro individuati, per l'EBAS il direttore Simona Guttuso e la D.ssa Monica Pili.

Cagliari, 17 marzo 2021


INPS Direzione regionale Sardegna
Il Direttore regionale



Presa d'atto del Comitato Regionale INPS
Il Presidente



EBAS Sardegna
Il Presidente
Marina Marconi



EBAS Sardegna
Il Vicepresidente
Federico Matta

